SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1791)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(CARTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1986

Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo

ONOREVOLI SENATORI. — Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo — previsto dal titolo IV, capo III, dell'allegato F alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull'unificazione amministrativa del Regno d'Italia (trasfuso poi nel testo unico delle leggi sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095) — ha trovato la sua prima organica disciplina con il decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, in attuazione della legge 2 gennaio 1910, n. 2, (che aveva trasferito all'allora Ministero della marina, fra l'altro, le competenze in materia di segnalamenti marittimi fino allora esercitate dal Ministero dei lavori pubblici) e del successivo regio decreto 5 marzo 1914, n. 247. Detto regolamento, peraltro, era già stato previsto dal secondo comma dell'articolo 97 del regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, con cui era stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sui porti, spiagge e fari.

Tale regolamento non può, per il lungo tempo trascorso dalla sua emanazione (oltre un settantennio) considerarsi adeguato alle necessità del tempo presente. Il progresso tecnologico nei mezzi di segnalamento, le nuove esigenze del traffico marittimo commerciale e da diporto, il diverso quadro di riferimento giuridico che si è venuto affermando attraverso gli anni, la mutata realtà sociale ne impongono infatti l'aggiornamento.

Ciò non toglie che le linee essenziali dell'ordinamento del servizio, fissate nel regolamento del 1915 ed in seguito confermate

dal regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, concernente l'« Ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia Marina », siano ancora valide e costituiscano tuttora la struttura portante di quello che è un settore non secondario dell'organizzazione della Marina militare.

Non si vuole, pertanto, innovare alcunchè nell'attuale assetto del servizio, nè si intende creare nuovi organi o uffici in aggiunta a quelli già esistenti, ma si ritiene soltanto indispensabile sfrondare il vecchio regolamento di tutte quelle norme ormai abbondantemente superate e desuete, adeguando alle attuali esigenze del servizio quelle che conservano ancora un certo grado di validità. In ossequio all'articolo 97 della Costituzione, che sembra vietare l'emanazione di regolamenti di organizzazione, la veste giuridica è quella dell'iniziativa legislativa, che ha lo scopo di sancire l'esistenza e le funzioni svolte dai vari organi che concorrono ad espletare il servizio di cui trattasi e che vale a legittimare formalmente l'emanazione di un nuovo, più moderno e snello, regolamento esecutivo.

Con la nuova normativa, pertanto, si conservano gli attuali organi, centrali e periferici, operativi e logistici del servizio; le funzioni espletate dal personale militare rimangono in linea con quelle previste dall'articolo 26, lettera *i*), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia Marina, per gli ufficiali del Corpo di Stato maggiore; il personale civile continua ad appartenere all'attuale ruolo del personale tecnico del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, istituito con legge 9 luglio 1908, n. 403 (tabella D) e disciplinato poi dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'iniziativa non comporta nuove o maggiori spese.

In dettaglio:

gli articoli 1 e 2 configurano il servizio dei fari e del segnalamento marittimo, ne precisano i compiti e la dipendenza gerarchico-funzionale dal Ministero della difesa;

l'articolo 3 prevede le categorie di personale che concorrono ad espletare i compiti assegnati al servizio dei fari;

l'articolo 4 elenca gli organi periferici del servizio dei fari;

gli articoli 5 e 6 disciplinano la collocazione gerarchico-funzionale e i compiti espletati dall'Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo;

analogamente gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano la collocazione gerarchico-funzionale e i compiti propri, rispettivamente, dell'Ufficio tecnico dei fari, dei comandi di zona dei fari e delle reggenze dei segnalamenti;

l'articolo 10 detta norme per assicurare il funzionamento del servizio anche nelle emergenze;

l'articolo 11 dispone che le norme esecutive per il funzionamento del servizio saranno adottate, con decreto del Ministro della difesa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni.

2. La direzione del servizio è affidata al Ministero della difesa, che la esplica tramite l'Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare.

3. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e *racons*, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri Dicasteri od enti.

Art. 2.

1. Il Ministero della difesa, oltre che alla direzione del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, provvede:

a) all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti di segnalamento ottico, acustico e radioelettrico;

b) all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari all'espletamento del servizio;

c) al minuto mantenimento ed all'ordinaria manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture del servizio.

2. Il Ministero dei lavori pubblici provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio.

Art. 3.

1. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati:

a) ufficiali, sottufficiali, militari di truppa della Marina militare nei contingenti de-

terminati dal capo di Stato maggiore della Marina nell'ambito della propria competenza istituzionale;

b) gli appartenenti al ruolo del personale tecnico civile del servizio dei fari e del segnalamento marittimo istituito presso il Ministero della difesa.

Art. 4.

1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo è articolato nei seguenti organi facenti parte dell'organizzazione periferica della Marina militare:

a) Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo;

b) comandi di zona dei fari;

c) reggenze dei segnalamenti.

Art. 5.

1. L'Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, organo direttivo centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolge funzioni di natura tecnica e logistica.

2. L'Ispettorato, posto alle dirette dipendenze del capo di Stato maggiore della Marina, è retto da un ufficiale ammiraglio o da un capitano di vascello del Corpo di Stato maggiore.

3. In aggiunta al personale di cui all'articolo 3, all'Ispettorato è assegnato, per lo svolgimento di compiti attinenti al settore delle infrastrutture, un ufficiale superiore dell'Arma del genio dell'Esercito compreso nel rispettivo ruolo organico.

Art. 6.

1. L'Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo ha le seguenti attribuzioni:

a) dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo;

b) disporre la costituzione delle reggenze dei segnalamenti, provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle esigenze di natura operativa, tecnica e logistica;

c) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la sicurezza del traffico marittimo;

d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del segnalamento marittimo con le amministrazioni dello Stato aventi competenza in materia di segnalamento marittimo;

e) rappresentare il servizio nell'ambito delle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di segnalamento marittimo.

Art. 7.

1. L'Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo esercita, alle dirette dipendenze dell'Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, le seguenti funzioni di carattere tecnico e logistico relative all'intera rete nazionale dei segnalamenti:

a) attuare la programmazione degli interventi tecnici sui materiali e le apparecchiature, sulla base della pianificazione di ammodernamento e rinnovamento predisposta dall'Ispettorato;

b) eseguire le verifiche periodiche, le manutenzioni e le riparazioni dei segnalamenti, nel caso in cui le stesse non possano essere effettuate con i mezzi a disposizione dei comandi di zona dei fari;

c) gestire i materiali e le apparecchiature in dotazione al servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

d) realizzare, secondo le direttive dell'Ispettorato, studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della segnaletica marittima;

e) svolgere corsi di formazione professionale del personale civile dei fari in prova e attività didattica di aggiornamento del personale in servizio.

2. L'Ufficio è retto da un capitano di vascello del Corpo di Stato maggiore.

3. L'Ufficio dispone di una officina di costruzione e riparazione, di laboratori per studi, ricerche, prove e collaudi, di infrastrutture didattiche e del magazzino centrale del materiale del servizio.

Art. 8.

1. I comandi di zona dei fari, organi dipartimentali della Marina militare con dipendenza funzionale di carattere tecnico e logistico dall'Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, assicurano l'efficienza operativa del servizio di segnalamento nell'ambito della propria competenza territoriale, provvedendo a:

a) eseguire, con i mezzi a propria disposizione o con la collaborazione dell'Ufficio tecnico dei fari, le verifiche periodiche, le riparazioni e le manutenzioni dei segnalamenti;

b) informare tempestivamente gli organi superiori competenti sullo stato di affidamento della segnaletica marittima;

c) attuare le predisposizioni necessarie per fronteggiare, in situazioni di necessità, secondo quanto disposto nell'articolo 10, le esigenze del servizio;

d) fornire ad enti pubblici e privati interessati al traffico marittimo la consulenza nel campo della segnaletica.

2. Ciascun comando di zona è retto da un ufficiale superiore del Corpo di Stato maggiore.

Art. 9.

1. Le reggenze dei segnalamenti, organi operativi periferici del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolgono, alle dirette dipendenze dei comandi di zona dei fari, i seguenti compiti:

a) assicurare il funzionamento degli apparati di uno o più fari, radiofari e segnalamenti marittimi, provvedendo, nell'ambito

dell'area di propria competenza, al trasporto dei materiali occorrenti ed eliminando, con i mezzi a disposizione, eventuali avarie agli impianti allo scopo di garantire la continuità operativa del servizio di segnalamento;

b) eseguire la manutenzione ordinaria degli impianti fissi e galleggianti in dotazione;

c) provvedere alla conservazione ed alle riparazioni di piccola manutenzione degli edifici e manufatti assegnati;

d) impiegare direttamente i mezzi navali e terrestri di cui dispongono, effettuando la manutenzione ordinaria degli stessi.

2. Il tecnico dei fari con maggiore anzianità di ruolo, in servizio presso ciascuna reggenza, assume l'incarico di reggente.

3. La sorveglianza di segnalamenti fissi o galleggianti lontani dalla sede della reggenza può essere affidata alle autorità marittime locali.

4. La sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare può essere affidata a personale militare ivi in servizio.

Art. 10.

1. In situazioni di necessità, qualora l'interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento possa compromettere la sicurezza della navigazione, deve comunque essere garantita la continuità dell'attività operativa. A tal fine gli Alti Comandi periferici della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato.

2. Qualora la situazione numerica dei tecnici dei fari presenti nella reggenza dei segnalamenti non consenta di assicurare la continuità del servizio per periodi di limitata durata, il comando di zona dei fari può:

a) disporre l'invio di personale civile da altra sede o di personale militare addestrato per interventi in situazioni di necessità;

b) affidare la sorveglianza dei segnalamenti alle autorità marittime locali.

Art. 11.

1. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà adottato il regolamento per il funzionamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.